

ALLEGATO "A" AL NUMERO 1329 DI RACCOLTA

STATUTO

della società "FIUMICINO TRIBUTI S.p.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Costituzione e Denominazione Sociale

E' costituita, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni la società per azioni a capitale sociale maggioritario pubblico, denominata

"FIUMICINO TRIBUTI S.P.A."

Art. 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Fiumicino.

2.2 L'organo Amministrativo potrà trasferire la sede all'interno del territorio nazionale e potrà altresì istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia.

2.3. La società, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, potrà inoltre istituire succursali, agenzie, depositi, nonché sopprimerle.

2.4 Il domicilio degli Azionisti, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, a termine di legge, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. La proroga della durata non costituisce causa di recesso salvo che la durata stessa non venga ad essere a tempo indeterminato.

ART. 4 - Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di tutte le entrate di natura patrimoniale la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate relative a cespiti tributari e patrimoniali.

4.2 La società potrà altresì produrre e fornire servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di consulenza, organizzazione, gestione in materia di tariffe, imposte, canoni, procedimento relativo al condono edilizio e contenzioso tributario;

- produzione, installazione, rimozione di articoli per la segnaletica stradale e numerazione civica; progettazione di piani di segnaletica; rilevazione toponomastica;

- aggiornamento del catasto territoriale, comprese le riprese e i rilievi aerofotogrammetrici, la digitalizzazione di dati, la creazione di mappe e la realizzazione e/o gestione di software che consentano la gestione integrata della cartografia e

degli archivi alfanumerici propedeutici all'attuazione del decreto attuativo del federalismo fiscale relativo alla fiscalità immobiliare devoluta ai Comuni;

- la prestazione di servizi di elaborazione, bonifica e normalizzazione delle banche dati dei tributi comunali anche attraverso fornitura di pacchetti informatici applicativi;

- inventario dei beni degli enti pubblici e suo relativo aggiornamento;

- gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare degli enti pubblici;

- gestione del ciclo completo delle infrazioni al codice della strada, ivi compresa la riscossione delle stesse, il noleggio delle apparecchiature necessarie e connesse nonché l'attività di postalizzazione nazionale ed internazionale ed ogni altra attività collegata;

- gestione delle aree pubbliche in concessione e non, nelle zone a traffico limitato e non, nonché la riscossione delle relative tariffe incluse le attività connesse ed accessorie;

- la progettazione, la gestione e la vigilanza (con o senza l'impiego degli ausiliari del traffico) dei parcheggi pubblici e privati con o senza la custodia dei veicoli, la fornitura e la commercializzazione di tutti i sistemi di esazione della sosta (parcometri, gratta e sosta, schede prepagate, sistemi elettronici, impianti a barriera) e la rimozione la custodia e il deposito dei veicoli;

- preparazione dei piani generali relativi agli impianti pubblicitari;

- rilievi statistici, ricerche conoscitive e indagini sul territorio relativi ad entrate di natura tributaria e patrimoniale;

4.4 Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

4.5 La società potrà inoltre compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, nonché qualsiasi altra operazione ritenuta utile o comunque opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e di raccolta di risparmio tra il pubblico così come disciplinati dal Decreto Legislativo n. 385/93.

4.6 La società può, altresì, rilasciare garanzie personali o reali, avalli e fidejussioni a favore di Enti ed Istituti per obbligazioni proprie e/o di terzi.

4.7 La società non potrà assolutamente:

- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società che svolgono attività di commercializzazione della pubblicità sia in forma diretta che indiretta;

- svolgere in proprio l'attività di commercializzazione della pubblicità sia in forma diretta che indiretta.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5 - Capitale

5.1 - Il capitale sociale è determinato in euro 2.583.000,00 (duemilionicinquecentottantatremila virgola zero zero) ed è diviso in 258.300 (duecentocinquantottotrecento) azioni del valore nominale di Euro 10 (dieci) cadauna.

5.2 - La quota maggioritaria del capitale dovrà essere sempre riservata agli azionisti pubblici o a società dagli stessi interamente controllate.

5.3 - E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta e risparmio.

I soci potranno altresì effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

ART. 6 - Azioni

6.1. Le azioni sono indivisibili, nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

6.2 Ogni azione da diritto ad un voto.

6.3. La società può emettere, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, azioni aventi diritti diversi da quel-

li delle azioni già emesse.

I conferimenti potranno essere effettuati anche in natura nei modi e termini di legge.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dai titoli, anche in modo sintetico, con richiamo delle norme statutarie.

6.4 L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è subordinata al rispetto delle disposizioni seguenti di questo articolo. Il socio che intenda cedere anche una sola delle proprie azioni deve offrirla in prelazione agli altri soci. A tal fine deve darne comunicazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indicando il numero delle azioni e/o dei diritti offerti, il prezzo richiesto, il nominativo del soggetto che si propone come acquirente le modalità di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita.; i soci potranno esercitare il diritto di prelazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle raccomandate a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Organo di Amministrazione con la quale possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

In caso di pluralità di Soci che esercitino il diritto di prelazione, le azioni e/o i diritti offerti saranno ripartiti fra

gli stessi in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Nel caso di trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto delle azioni al valore loro attribuito ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c.

La clausola di prelazione non opera, in caso di trasferimento derivante da fusioni o scissioni ed in quello di intestazione fiduciaria, nei confronti sia della fiduciaria che del fiduciante.

6.5. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto;

6.6. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione

ART. 7 - OBBLIGAZIONI

7.1. La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Organo Amministrativo la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea degli Azionisti;

b) l'Amministratore Unico;

c) in alternativa a quanto in b), il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio Sindacale.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea

9.1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie ai sensi di legge, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo quanto previsto dall'articolo 2437 del cc.

9.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro ma non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

ART. 10 - Convocazione assemblea e videoconferenza

10.1. L'Assemblea è convocata di norma nella sede sociale. Il luogo della convocazione può anche essere diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Potrà essere prevista una seconda convocazione ai sensi di legge.

10.2. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, per deliberare sugli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli

amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

10.3. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.4. Le riunioni dell'Assemblea saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti ed essendo dimostrata la contestualità, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 11 - Partecipazione alle assemblee

11.1. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge me-

dianete delega scritta.

11.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato. Ove non sia prevista la figura del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea stessa nominare il Presidente.

ART. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

13.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta.

13.2. Le deliberazioni delle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14 - Organo di Amministrazione

14.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società a controllo pubblico e come determinato dalla Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno uno dei membri del consiglio sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

14.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora l'organo di amministrazione non sia ricostituito nel termine di cui sopra, il medesimo organo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di prorogatio l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 15 - Amministratore Unico

15.1 All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza della società senza limitazioni di sorta, tuttavia per il compimento dei seguenti atti sarà

necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria da assumersi con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale:

- partecipazione a gare ad evidenza pubblica;
- iscrizione di ipoteche volontarie su beni immobili della società;
- rilascio di garanzie reali e/o personali a favore di terzi;
- vendita o affitto di azienda o di rami d'azienda;
- acquisto e cessione di partecipazioni in società ed enti;
- compravendita di immobili.

ART. 16 - Presidente e Vice-Presidente del Consiglio

16.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea.

La carica di Vice-Presidente è attribuita esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

16.2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

ART. 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Amministratori.

17.2 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente, se nominato, mediante pec, lettera raccomandata a.r. o tele-

gramma o telex o telefax o posta elettronica (o con qualunque altro supporto informatico purché venga fornita la prova di ricezione), contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare, da spedire a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o telefax o posta elettronica (o con qualunque altro supporto informatico purché venga fornita la prova di ricezione) da spedire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

17.3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente che ne predispone l'ordine del giorno.

17.4. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che le stesse siano adottate con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti alla seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

17.5 In mancanza delle formalità di convocazione indicate nel secondo comma, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

17.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano tramite teleconferenza o video-

conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 - Poteri del Consiglio

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per alcuni atti di straordinaria amministrazione e nei limiti e con le modalità dell'art. 2381 c.c., può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Annualmente, il Consiglio di Amministrazione, stabilisce quali siano gli atti di straordinaria amministrazione non delegabi-

li. In ogni caso, rientrano fra gli atti di straordinaria amministrazione di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le decisioni sulle seguenti materie:

- partecipazione a gare ad evidenza pubblica;
- iscrizione di ipoteche volontarie su beni immobili della società;
- rilascio di garanzie reali e/o personali a favore di terzi;
- vendita o affitto di azienda o di rami d'azienda;
- acquisto e cessione di partecipazioni in società ed enti;
- compravendita di immobili.

Art. 19 - Rappresentanza della Società

19.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente. L'organo amministrativo può rilasciare procure anche per singole operazioni a dipendenti della società e/o terzi.

Art. 20 - Compensi all'Organo Amministrativo

20.1 Il compenso spettante all'Organo Amministrativo è stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

20.2 Al Vice-Presidente non viene riconosciuto nessun compenso aggiuntivo.

DIRETTORE GENERALE

Art. 21 - Direttore Generale

21.1 L'assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, può nominare e revocare un Direttore Generale determinandone i poteri, i compiti, le limitazioni.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Art. 22 - Collegio Sindacale

22.1 La gestione della società è sottoposta al controllo da parte di un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominato ed operante ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile. La nomina del Collegio Sindacale dovrà avvenire secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

22.2. E' in ogni caso riservata al socio Comune di Fiumicino la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed un membro effettivo ed uno supplente a norma dell'art. 2449 c.c. Mentre i restanti componenti (un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente) saranno nominati in assemblea dagli altri soci.

22.3. L'emolumento del Collegio dovrà essere determinato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile.

22.4. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per telecon-

ferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

22.5. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 23 - Revisione Legale dei Conti

23.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro. L'incarico della revisione legale è conferito dall'Assemblea, su proposta del collegio sindacale, la quale ne determina il corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

24.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione,

in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

24.3. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato stabiliti dall'Organo di Amministrazione a decorrere dal giorno stabilito dall'Assemblea nei modi, termini e luoghi da questa stabiliti.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione della Società

25.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

CONTROVERSIE

Art. 26 - Controversie

26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà di competenza esclusiva del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 27- Rinvio

27.1 L'art. 23 di questo Statuto entra in vigore al momento
del rinnovo del Collegio Sindacale di cui all'art. 22

F.TO: ANTONIO QUADRINI

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)